



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

ATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ALCUNI SPAZI DEL PARCO ARCHEOLOGICO CERITE E VIA DEGLI INFERI (GIA' NECROPOLI DELLA BANDITACCIA), IN CERVETERI (RM) AI SENSI DEGLI ART. 106 E SUCCESSIVI DEL D. LGS. 42/2004 E S.M.I., PER INSTALLAZIONE DI VEICOLO DI STREET-FOOD DA ADIBIRE AL SERVIZIO BAR E CAFFETTERIA AL FINE DI VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA ATTRAVERSO UNA PROPOSTA CULTURALE CHE PUNTI SULLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO LEGATE AL RETAGGIO DELLA CIVILTA' ETRUSCA.

TRA

il **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia** con sede in, Piazza Cavour n. 1, 01016 Tarquinia, codice fiscale 90144420560 – Tel. 0766 856036 – Pec: pa-certa@pec.cultura.gov.it – Mail: pa-certa@cultura.gov.it in persona del Direttore, Dott. Vincenzo Bellelli (di seguito Concedente o PACT o Parco),

E

[*] (C.F. P IVA [*]), in persona di [*] (di seguito Concessionario)

Il Concedente e il Concessionario sono di seguito definiti congiuntamente come "Parti".

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*” e s.m.i.;

PACT Parco Archeologico
di Cerveteri e Tarquinia

Piazza Cavour, 1 - 01016 Tarquinia (VT) - Tel. +39 0766 856036
PEC: pa-certa@pec.cultura.gov.it PEO: pa-certa@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, 196 e ss.mm.ii., recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 22 del 28 gennaio 2020, recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*”;

VISTO il D.M. n. 299 del 25 settembre 2024, recante modifiche al D.M. 23.12.2014, “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il D. lgs. 81/2008, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTO l’art. 6 comma 1 del D. L. 1/3/2021 n. 22 in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero per la Cultura (MIC);

VISTO il D.M. n. 53 del 09/02/2024 Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 recante “*Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali*”;

VISTO il D.P.C.M. del 15 marzo 2024 n. 57, “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il D.M. n. 270 del 5 settembre 2024, “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 87 del 24 febbraio 2026, con il quale è stato conferito dalla Direzione Generale Musei al Dott. Vincenzo Bellelli l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, registrato alla Corte dei conti il 20/03/2026 con il n. 510;

VISTO il Decreto del 8/04/2026 n. 267 della Direzione Generale Musei di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026 del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

VISTO il D.M. 108 del 21.03.2024 del Ministero della cultura recante “*Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*”

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “*Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio, ai sensi dell’art10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137*” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156;

RICHIAMATA la propria determinazione prot. [REDACTED] del [REDACTED];

VISTO l’Avviso pubblico prot. [REDACTED] pubblicato il [REDACTED] sul sito istituzionale del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

VISTO il progetto di sviluppo di attività culturali di [REDACTED];

VISTI i verbali dei lavori della Commissione, nominata con Decreto dirigenziale prot. [REDACTED] del [REDACTED] per valutare le proposte pervenute;

VISTA la graduatoria approvata ai sensi dell’art. [REDACTED] dell’Avviso pubblico, approvata con determina dirigenziale prot. [REDACTED] del [REDACTED];

PREMESSO CHE

A. il Parco Archeologico Cerite e via degli Inferi (già Necropoli Della Banditaccia) via della Necropoli, 00052 CERVETERI (RM) è luogo della cultura statale soggetto al D.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito "Codice"), gestito dal Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Istituto autonomo del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, amministrativa, gestionale e finanziaria;

- la Necropoli Della Banditaccia è inserita dal 2004 nella lista redatta dall’UNESCO del patrimonio mondiale dell’Umanità;

PACT Parco Archeologico
di Cerveteri e Tarquinia

Piazza Cavour, 1 - 01016 Tarquinia (VT) - Tel. +39 0766 856036
PEC: pa-certa@pec.cultura.gov.it PEO: pa-certa@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

- il sito in questione è soggetto al regime di cui all'art. 822 del Codice civile in quanto assegnato al demanio dello Stato, ramo storico, artistico, archeologico;

B. La parte del Sito interessata dalla concessione in uso degli spazi per installazione di veicolo "street food" corrisponde alla porzione denominata "Area in Concessione" ed è specificamente indicata nella planimetria di cui all'allegato 3 (cfr. fig. 3);

PREMESSO INOLTRE, CHE

1. Il Direttore pro tempore del Parco – ai sensi dell'art. 5, D.M. 270/2024 lett. a), b) e w) – programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell'Istituto, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; cura il progetto culturale dell'Istituto, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura; concede l'uso dei beni culturali mobili e immobili in consegna ai sensi degli articoli 106, 107 e 108 del Codice;
2. Scopo del Concedente, nell'ambito della propria missione statutaria, è quello di garantire la tutela, l'arricchimento, la valorizzazione e l'accessibilità del patrimonio culturale di propria competenza, assicurando e sostenendo la sua conservazione e promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, favorendone la fruizione collettiva;
3. Il Concedente, nell'ambito della propria missione statutaria si impegna, in particolare, a rendere il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e, in particolare, del Parco Archeologico Cerite e via degli Inferi (già Necropoli Della Banditaccia) un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e l'evoluzione della persona e della collettività attraverso un processo attivo e condiviso di partecipazione al patrimonio;
4. Il Concedente si impegna altresì, nell'ambito della propria missione statutaria, a garantire la fruizione dei beni culturali mobili e immobili ad esso afferenti e l'incremento dei servizi offerti al pubblico nelle aree di competenza, garantendone la qualità e l'efficienza nella gestione;
5. Nell'ambito della sua missione statutaria, come sopra descritta, il Concedente si propone di valorizzare il Parco Archeologico Cerite e via degli Inferi (Già Necropoli Della Banditaccia) via della Necropoli, 00052 CERVETERI (RM) concentrando sforzi economici e produttivi su attività culturali da svolgersi nel periodo di vigenza del presente atto.
6. Per il perseguimento di questo obiettivo, il Concedente ha avviato e concluso una procedura ad evidenza pubblica volta ad individuare l'operatore economico idoneo alla realizzazione di iniziative culturali da svolgersi nell'area suindicata;



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

7. Il Concessionario è tenuto a certificare il possesso dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 94 e ss., e 100 del D. Lgs 36/2023;

8. Le Parti intendono che la collaborazione di cui al presente accordo sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno avviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, purché ci sia debito preavviso e, nel caso in cui la proposta di collaborazione con terzi provenga dal concessionario, vi sia richiesta da parte di quest'ultimo di autorizzazione preventiva del Parco;

9. Le Parti intendono con il presente accordo definire i termini e le condizioni che disciplineranno l'utilizzo degli spazi oggetto della presente concessione d'uso temporaneo;

10. Condizione vincolante per il presente accordo è la compatibilità del progetto presentato dal concessionario con la destinazione culturale del sito archeologico denominato Parco archeologico Cerite e via degli Inferi (già necropoli della Banditaccia);

11. Per tutti gli aspetti non definiti, si applicano di diritto le clausole previste dalle norme vigenti. Inoltre, le Parti fanno comune riferimento, per quanto qui non espressamente previsto, alla documentazione sottoscritta o comunque approvata in via preliminare al presente contratto, ed in particolare:

• Progetto denominato [REDACTED] presentato da [REDACTED] acquisito al protocollo di questo Istituto il [REDACTED];

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

PACT Parco Archeologico
di Cerveteri e Tarquinia

Piazza Cavour, 1 - 01016 Tarquinia (VT) - Tel. +39 0766 856036
PEC: pa-certa@pec.cultura.gov.it PEO: pa-certa@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Il presente atto ha per oggetto la concessione a titolo oneroso dell'utilizzo temporaneo degli spazi del Parco archeologico cerite e via degli Inferi (già denominato Necropoli della Banditaccia) in seguito meglio descritti, da parte del Parco ed in favore di [REDACTED] - che, come sopra rappresentata/o, accetta – per la installazione di un veicolo "street food" da adibire a servizio bar e caffetteria, al fine di valorizzare il patrimonio archeologico gestito dal Parco, attraverso una proposta culturale che punti sulle eccellenze enogastronomiche del territorio legate al retaggio della civiltà etrusca.

L'utilizzo degli spazi viene concesso a fronte della corresponsione del canone concordato ed accettato dalle Parti, come in seguito meglio specificato.

L'attività esercitata negli spazi oggetto di concessione non deve ledere in alcun modo la missione, l'identità e il decoro del Parco. Deve inoltre essere compatibile con la sua funzione culturale e non rispondere solo ad una logica di pura redditività. Si dovrà trasmettere ai beneficiari la consapevolezza del valore e dell'identità del luogo che li ospita. In questo modo sarà possibile conseguire risorse e allo stesso tempo intercettare nuovo pubblico e promuovere l'Istituzione. A tale riguardo il Concessionario, in persona del suo legale rappresentante, oltre al pagamento del canone concessorio di cui meglio in seguito, si impegna, altresì, a promuovere la conoscenza e la frequentazione del Parco, mediante l'organizzazione di eventi culturali, anche rapportandosi con altri operatori del territorio, quali ad esempio degustazioni guidate da esperti, proposte di menù a tema, presentazioni di libri, conferenze, proiezioni, purché coerenti con le finalità di valorizzazione di cui all'Avviso pubblico e del presente atto di concessione.

Art. 3 – Spazi concessi in uso temporaneo

Il Concedente concede, a [REDACTED], ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'uso di una porzione del Parco individuata nelle planimetrie di cui all'allegato 2.

Detta area sarà a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, come di seguito specificato.

Nell'area sopra indicata e con le modalità di cui al Disciplinare Tecnico (Allegato A) sarà possibile per il Concessionario posizionare le seguenti strutture mobili:

- "food truck" per la preparazione di cibi e bevande;
- arredi vari quali tavoli, sedie, ombrelloni, etc.;
- altro: le Parti fanno comune riferimento alle strutture individuate nel progetto culturale richiamato nelle premesse.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Resta inteso che eventuali impianti e strutture mobili dovranno essere installate previa valutazione dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto ed in accordo con esso. La relativa documentazione dovrà essere presentata con congruo anticipo ed integrata a richiesta.

Art. 4 – Oneri delle parti

Oltre agli obblighi relativi al pagamento del canone concessorio espressamente convenuto ed accettato in euro [REDACTED] come da proposta progettuale;

il Concessionario si obbliga a:

a) richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni amministrative ed i titoli abilitativi in mancanza dei quali non sarà autorizzata l'apertura al pubblico. Il mancato ottenimento delle suddette autorizzazioni e dei titoli abilitativi non potrà in nessun caso essere addebitato al Concedente;

b) rispettare le prescrizioni imposte dalle autorizzazioni amministrative e dalla normativa vigente, in particolare su: orario di apertura e di chiusura, capienza massima consentita;

c) effettuare ogni attività nel rispetto delle norme di sicurezza. In particolare, il Concessionario è obbligato a osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni, d'igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farla rispettare ai propri dipendenti. A tal fine è stato consegnato al Concessionario, che ne accusa ricevuta, il D.U.V.R.I. del [REDACTED], per il quale il Concessionario si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro mediante apposito Piano Operativo (P.O.S.) teso ad escludere ogni possibile rischio di interferenza, da formalizzare e trasmettere entro la data di apertura al pubblico delle attività;

d) concordare preventivamente con la Direzione del Parco ogni partnership, contratto e/o accordo di collaborazione commerciale di altro tipo (a titolo esemplificativo, Associazione Temporanea di Imprese). Resta inteso fra le Parti che il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare le clausole del presente contratto anche alle imprese con cui stipulerà accordi di collaborazione in qualsiasi forma, anche temporanea, e che dette imprese dovranno avere i medesimi requisiti di cui agli artt. 94 e ss., e 100 del D. Lgs 36/2023 richiesti anche al Concessionario. Si precisa inoltre che, nei confronti del Concedente, il Concessionario resta in ogni caso l'unico referente per il corretto svolgimento del presente accordo, di cui è integralmente responsabile, e che esso è tenuto in solido con gli altri partecipanti per le obbligazioni da esso nascenti, senza privilegio alcuno di preventiva escussione, richiesta o altro. Al Concessionario viene comunque concessa la facoltà di costituire una ATI idonea alla realizzazione del Progetto culturale in oggetto. Il



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Concessionario resterà, comunque, l'unico referente e responsabile in solido con i partecipanti all'ATI nei confronti del Concedente e non potrà in nessun caso cedere a terzi il presente accordo;

e) liberare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa, azione e/o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, dallo svolgimento di eventi ed in genere da tutte le attività svolte;

f) provvedere alle spese, agli adempimenti ed agli oneri relativi al rispetto della normativa riguardante i servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in genere di tutte le attività svolte, compreso il pagamento dei canoni SIAE o similari, se dovuti;

g) adeguarsi a eventuali novità normative in materia di igiene dei prodotti alimentari. Il Concessionario sarà, pertanto, ritenuto l'unico responsabile per eventuali casi di intossicazione, avvelenamento e/o altre infermità causate agli utenti dei servizi per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande;

h) essere responsabile per lesioni e danni al Concedente, ai suoi beni, ed alla sua immagine, causati direttamente o indirettamente da qualsiasi comportamento colposo, negligente od omissivo da parte propria, ovvero da parte di società controllate, collegate o partecipate e del personale. Particolare attenzione deve essere posta alla tutela dell'immagine del PACT prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. A titolo indicativo, ma non esaustivo, questa tutela si esplica nella condivisione preventiva di ogni materiale informativo e promozionale, sia per quanto riguarda i canali di comunicazione *off-line* che di quelli *on-line*. Deve essere prestata particolare attenzione al decoro ed all'immagine istituzionale del Concedente nel caso vengano offerti intrattenimenti di carattere enogastronomico, i quali, ad ogni modo, dovranno svolgersi negli spazi oggetto di concessione senza interferire con le attività istituzionali del Parco e con le iniziative svolte dal Parco, anche oltre il consueto orario di apertura al pubblico;

i) provvedere senza indugio e a proprie esclusive spese, previo accordo con la Direzione del Parco, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione e/o negligenza dei propri dipendenti e/o di terzi durante lo svolgimento delle attività riferibili al presente atto e, in difetto, al risarcimento del danno. In ogni caso il Concessionario dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le disposizioni delle leggi, degli usi, delle norme della prudenza e delle condizioni della buona tecnica, per garantire la qualità della prestazione, l'incolumità delle persone addette ai lavori, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati coinvolti;



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

j) allestire gli spazi oggetto della presente concessione previo accordo con la Direzione del Parco, nel rispetto della normativa vigente e del decoro dell'edificio;

k) provvedere a tutti gli oneri di allestimento, disallestimento, gestione ed eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria utili e/o necessari alla realizzazione dell'iniziativa, tra cui si accenna, in modo esemplificativo ma non esaustivo, a:

- disinfezione/deformazione delle aree verdi integrativa rispetto a quella già eseguita dal Parco (ove necessario);
- esecuzione giornaliera delle pulizie.

Resta inteso tra le Parti che detti interventi manutentivi, ordinari e straordinari, dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico del Parco, anche con riferimento alla valutazione dei requisiti morali e professionali delle ditte realizzatrici;

l) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, tenendo informato il Concedente sulle attività effettuate nonché su eventuali interventi delle forze dell'ordine;

m) presentare copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso operai (RCT-RCO) per danni a cose e persone ed alle strutture, con un massimale assicurato commisurato all'entità del rischio, pari almeno ad euro 2.000.000,00 per tutta la durata della presente concessione, con espresso richiamo alle attività oggetto della medesima. A tale riguardo il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa con [REDACTED], valida fino al [REDACTED], di cui il Concedente prende visione per approvazione. Il Concessionario si impegna a comunicare e inviare tempestivamente al Concedente il rinnovo alle medesime condizioni.

n) garantire adeguate forme di pubblicità degli eventi e di altre iniziative del Concedente negli spazi oggetto della presente concessione. Garantire il decoro dello spazio pubblico oggetto di concessione nonché delle aree adiacenti;

o) garantire un ampio controllo nell'esercizio delle prestazioni di cui al presente contratto;

p) rilasciare l'area oggetto di concessione, libera da cose e persone, materiali, ingombri di qualsiasi tipo entro e non oltre il termine finale della Concessione. In caso di ritardo nel rilascio degli spazi oggetto di concessione verranno applicate le penali di cui meglio all'art. 11;



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

q) gestire il ciclo dei rifiuti che dovrà essere conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. I rifiuti dovranno sostare nei locali di esercizio il minor tempo possibile e non dovranno generare alcun impatto negativo sul decoro dei luoghi;

r) attenersi a tutte le disposizioni di tutela dettate dalla Direzione del PACT, tra cui:

- non inserire marchi o pubblicità all'interno dell'istituto, se non nelle modalità concordate con la medesima Direzione;

- non compromettere il carattere distintivo o la reputazione del PACT;

s) fornire piena collaborazione in qualsiasi azione, reclamo o procedimento avviato o minacciato da terzi nei confronti del Concedente nell'ambito dello svolgimento della presente concessione;

t) osservare la massima riservatezza nella comunicazione all'esterno di fatti, stati e condizioni che riguardino le attività del Concedente; nonché osservare la segretezza nei confronti di tutte le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Parco;

u) provvedere alle spese relative alle assicurazioni derivanti da Leggi sul lavoro o Contratti Collettivi, nonché al pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro e più in generale osservare e a far osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e/o collaboratori;

v) rispettare i giorni e gli orari di apertura e chiusura del sito archeologico, salvo quanto indicato al punto aa);

z) provvedere alle spese relative alla stipula dell'atto, compresa la registrazione, imposte e bolli anche per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione.

Il Concedente, per quanto di sua spettanza, si impegna a:

aa) concedere l'uso degli spazi sopra individuati con le modalità sottoelencate, per tutta la durata della concessione. Il Parco si riserva tuttavia, di comune accordo con il Concessionario, che espressamente sin d'ora accetta, di sospendere l'attività di quest'ultimo per il tempo necessario, per consentire lo svolgimento di altre attività ritenute con essa incompatibili al fine di soddisfare altre esigenze e nell'ottica di limitare possibili interferenze. Il concedente si impegna a dare congruo preavviso, non inferiore ad almeno 15 giorni solari,



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

prima di sospendere l'attività del concessionario. A tale scopo, il Concessionario, espressamente, accetta sin d'ora che nei giorni di sospensione della propria attività, come sopra precisato, è facoltà del Concedente consentire l'uso dell'area oggetto di concessione temporanea da parte di terzi individuati, esclusivamente, dal Concedente medesimo nell'ambito delle iniziative promosse e/o ospitate. Ogni eventuale rapporto derivante dall'uso della predetta area oggetto di concessione temporanea sarà regolato separatamente e direttamente tra il Concessionario ed il terzo utilizzatore – rispetto al quale il Concedente rimane estraneo – fatto salvo l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente atto;

bb) consentire l'accesso al personale del Concessionario, previa identificazione tramite elenco nominativo da comunicare al Parco all'indirizzo pa-certa@cultura.gov.it, e delle attrezzature necessarie;

cc) mettere in grado il Concessionario di utilizzare correttamente gli spazi concordati e approvati alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;

dd) predisporre una relazione da parte del proprio Ufficio tecnico dello stato iniziale dei luoghi da far sottoscrivere al Concessionario. In base a tale documento sarà effettuato il controllo di eventuali danni al termine della concessione;

ee) consegnare a [REDACTED] le certificazioni propedeutiche all'ottenimento delle licenze, di cui il Concedente è in possesso.

Art. 5 – Durata

Il presente atto di concessione decorre dal giorno [REDACTED] dal mese di dicembre 2026 al giorno [REDACTED] mese di dicembre 2027, o comunque ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o del verbale di avvio della stessa. Per ogni ulteriore pattuizione relativa ai canoni di concessione si fa riferimento al successivo art. 7).

Alla scadenza la concessione decadrà di diritto ed il presente atto di concessione non potrà essere tacitamente rinnovato, salvo possibilità di proroga previo accordo scritto tra le Parti.

Resta inteso che il Concedente non rilascia alcun diritto di prelazione per l'eventuale proposta di futuro riutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Resta altresì, inteso che il Concessionario è nominato custode degli spazi, delle dotazioni e delle attrezzature, e come tale ne risponde per il periodo di svolgimento della presente concessione.

Art. 6 – Organizzazione delle singole attività

Le Parti stabiliranno di comune accordo le modalità operative delle attività oggetto del presente atto di concessione. Il Parco si riserva di effettuare controlli, per il tramite del proprio personale, sulla regolare esecuzione e sul rispetto degli impegni assunti con il presente atto.

Art. 7 – Canone di concessione

Il Concessionario, in conformità all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse, si obbliga a versare all'Amministrazione il canone in due soluzioni: la prima rata pari al 50% del canone offerto in sede di gara entro la scadenza del primo mese del primo semestre; la seconda rata pari al saldo del canone offerto entro la scadenza del primo mese del secondo semestre della concessione.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Amministrazione, con l'obbligo di trasmettere tempestivamente la documentazione comprovante l'avvenuto versamento. In caso di rinnovo, il canone annuale sarà adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT. In caso di ritardo nel pagamento del Canone si applicano le penali di cui all'art. 11. Il canone costituisce il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi concessi e non è soggetto a riduzione o rimborso per eventuali minori utilizzi da parte del Concessionario, salvo i casi di sospensione della concessione per causa imputabile all'Amministrazione. Il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la risoluzione del Contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora e con il diritto da parte del Concedente a trattenere le somme versate; viene sempre fatto salvo il maggior danno.

Il presente canone concessorio verrà esteso automaticamente anche alle eventuali proroghe, mantenendo ferme le modalità di corresponsione.

Tutte le somme dovute dal Concessionario al Concedente in esecuzione della presente concessione dovranno essere versate sul conto corrente di tesoreria intestato al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia; la documentazione bancaria attestante il pagamento avrà valore di quietanza.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

IBAN: IT70Y0503403265000000006514

Causale: Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, progetto culturale .

Le spese del bonifico saranno a carico del richiedente e non potranno essere detratte dal pagamento.

Si specifica che il mancato versamento del canone sopra indicato, ovvero di qualunque onere accessorio e/o collegato allo svolgimento della presente concessione, per un importo corrispondente anche ad una sola rata semestrale, comporterà la risoluzione di diritto del presente atto senza necessità di preventiva costituzione in mora e con il diritto da parte del Concedente a trattenere le somme versate; viene sempre fatto salvo il danno maggiore.

Art. 8 – Rendicontazione delle attività svolte

Al fine di monitorare il corretto utilizzo degli spazi oggetto in concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare periodicamente, con cadenza trimestrale, all'Amministrazione un rendiconto dal quale si evincano in maniera chiara: le attività svolte, gli orari di apertura e chiusura, le eventuali sponsorizzazioni e quant'altro sia utile al monitoraggio dell'andamento della concessione e della realizzazione del progetto culturale.

Della correttezza e veridicità dei rendiconti trasmessi risponde, ad ogni effetto di legge, il Concessionario. Il Parco, in ogni momento, potrà chiedere chiarimenti, documentazione ed effettuare verifiche e controlli.

Art. 9 – Collaborazioni

Per ciascuna partnership con altre imprese o altra tipologia di contratto o accordo commerciale di collaborazione, il Concessionario dovrà inviarne proposta all'attenzione della Direzione del PACT.

Art. 10 – Manleva

Il Concessionario manleva espressamente e tiene indenne da qualsiasi pretesa o azione il Concedente da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti di terzi per impegni ed obbligazioni relative allo svolgimento di quanto previsto nel presente atto, nonché da quelle discendenti in conseguenza e per l'effetto dei rapporti conclusi tra il medesimo Concessionario ed il terzo utilizzatore dell'area ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, lett. aa) del presente atto. Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed alla piena applicazione delle norme derivanti dalla legislazione in materia di: assicurazioni contro gli



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie, diritto d'autore e proprietà intellettuale, autorizzazioni e licenze, tutte le norme in materia fiscale, retributiva, contributiva, lavoristica, previdenziale e sanitaria ed ogni altra normativa o regolamentazione eventualmente connessa alle prestazioni ed obbligazioni inerenti questo atto. Egli pertanto manleva e tiene indenne il Concedente da qualsiasi pretesa, risarcimento del danno, richiesta di pagamento o azione, anche processuale, a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti ed aventi diritto a qualsiasi titolo, intervenendo negli eventuali relativi giudizi.

In particolare, il Concessionario manleva il Concedente:

- dalla presentazione alle autorità competenti dei titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed in generale per tutte le attività commerciali da esso svolte;
- dall'ottenimento di eventuali licenze, permessi, autorizzazioni e qualsiasi altro documento necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto;
- dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- dall'applicazione delle misure di sicurezza dei lavoratori, dei visitatori e dei clienti;
- dall'approvvigionamento, preparazione, conservazione, somministrazione nonché dall'osservanza delle norme vigenti riguardanti conservazione e scadenze di alimenti e bevande, ingredienti contenenti allergizzanti, glutine, latte e suoi derivati, ingredienti di origine animale e derivati;
- dalla fornitura e installazione di finiture, arredi, macchinari, attrezzature e quant'altro necessario per l'allestimento e l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto;
- dalla pulizia e sanificazione di ambienti, arredi, macchinari, accessori e quant'altro ne garantisce il corretto impiego;
- dall'elaborazione del listino prezzi dei prodotti offerti;
- dalla gestione del fatturato ricavato dalle attività svolte, di cui ne garantisce la corretta rendicontazione in base alla normativa vigente;
- dall'esecuzione di qualunque operazione non esplicitamente prevista nel presente atto.

Art. 11 – Penali

Per i seguenti inadempimenti e/o inosservanze del presente atto e delle altre norme sopra richiamate si applicano, previa contestazione, le penali di seguito indicate ed espressamente accettate dalle Parti, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:

1. Mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura come da comunicazioni preventive: € 100 per ogni violazione rilevata mediante controllo/ispezione.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

2. Ritardo nel pagamento all'Amministrazione del canone: € 150 per ogni violazione rilevata mediante confronto tra la data di pagamento previsto e la data di effettivo pagamento.

3. Offerta enogastronomica non conforme rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico: € 250 per ogni violazione rilevata mediante controllo/ispezione.

4. Ritardo nella presa in consegna degli spazi: € 100 per ogni giorno di ritardo, calcolato mediante confronto tra la data indicata dal RdA e la data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna.

5. Ritardo nella sostituzione del personale operativo ritenuto non idoneo da parte dell'Amministrazione: € 150 per ogni giorno di ritardo, calcolato mediante confronto tra la data e ora della richiesta all'Amministrazione e la data e ora dell'entrata in servizio della nuova risorsa.

6. Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o degli obblighi contrattuali previsti nei documenti di gara: € 500 per ogni violazione rilevata mediante verifica corretta esecuzione delle attività in conformità alle regole e agli obblighi contrattuali previsti.

7. Ritardo nella messa in pristino della violazione rilevata: € 500 per ogni giorno di ritardo.

8. Ritardo rilascio degli spazi concessi in uso temporaneo alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà corrispondere, a titolo di penale, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Tale penale si applica anche nel caso in cui l'inadempimento del Concessionario dovesse comportare l'impossibilità per il Parco di svolgere altra attività culturale sui suddetti spazi, ovvero dovesse renderne lo svolgimento maggiormente gravoso, la penale viene elevata in questo caso ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Le penali sono applicate previa contestazione scritta dell'inadempimento, a cura del RUP, con concessione di un termine per la presentazione di osservazioni da parte del Concessionario. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. In caso di reiterati inadempimenti o di inadempimenti di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con incameramento delle garanzie prestate.

Art. 12 – Risoluzione e Recesso



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Il Concedente può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento a proprio vantaggio degli eventuali danni ed il diritto a mantenere le somme medio tempore incassate.

Il Concedente può esercitare il recesso dal medesimo senza ulteriori oneri, mediante l'invio al Concessionario di una comunicazione a mezzo P.E.C., nella quale dichiarare di volersi avvalere di dette facoltà, qualora si verificino le seguenti condizioni:

- violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 4) del presente atto;
- violazione degli obblighi in tema di pagamento del canone di concessione degli spazi;
- utilizzo dello spazio per usi difformi da quelli convenuti;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, di salute e di ambiente;
- mancato rispetto delle prescrizioni amministrative o utilizzo dello spazio senza titoli abilitativi.

Il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse subire – anche per causali diverse da quelle previste – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del medesimo Concessionario per dolo o colpa grave e sempre fatto salvo il maggior danno.

Art. 13 – Riconsegna degli spazi

Il Concessionario dovrà riconsegnare gli spazi liberi da persone e cose, nel medesimo stato nel quale gli sono stati consegnati, al termine della durata dell'atto di concessione ed eventuali proroghe, o nel termine fissato dal Concedente in ipotesi di cessazione anticipata dello stesso.

La riconsegna avverrà previa ricognizione dello stato di consistenza e conservazione dei luoghi rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna. Non è considerata danno la normale usura dei luoghi secondo il corretto utilizzo.

Salvo il normale detrimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo di risarcimento.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Art. 14 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sul presente accordo e comunque su tutte le informazioni ad esso relative di cui venissero a conoscenza o fossero venute a conoscenza nelle fasi delle trattative o nel corso della sua esecuzione.

Le Parti si impegnano pertanto a non comunicare e/o non divulgare a terzi, ad esclusione dei soli consulenti e/o dipendenti delle stesse Parti, i contenuti del presente accordo nonché qualsiasi informazione societaria, commerciale, finanziaria, legale, proprietaria o di altra natura relativa ad una delle Parti, salvo obblighi di trasparenza dovuti alla natura pubblicistica del Concedente, anche di natura successiva alla stipulazione della presente concessione.

Art. 15 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, nonché della normativa europea di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 16 – Modifiche contrattuali

Qualsiasi modificazione od integrazione del presente atto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente atto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le Parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

Art. 17 – Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente atto di concessione sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutti i tributi previsti dalla legge in conseguenza e dipendenza del presente atto, ivi comprese le spese di registrazione e bollo.

Art. 18 – Divieti

È fatto assoluto divieto di utilizzare gli spazi concessi in uso per scopi diversi rispetto a quelli indicati nell'atto, e/o modificare gli immobili o i beni mobili, impianti e attrezzature esistenti nei luoghi ove si svolge l'iniziativa, senza espressa autorizzazione del Concedente.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Art. 19 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente atto, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. Il presente atto di concessione, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Art. 20 – Foro competente

Le Parti concordano di risolvere amichevolmente ogni controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente atto. Qualora ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Art. 22 – Approvazione espressa

Le parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli art. 4), 7), 11), 12), 13), 17), 19) 20).

Letto, approvato e sottoscritto

Tarquinia _____

IL CONCEDENTE

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia

(Il Direttore, dott. Vincenzo Bellelli)

IL CONCESSIONARIO